

Delib.G.R. 18 maggio 2004, n. 323 ⁽¹⁾.

Legge n. 289/2002, art. 46, comma 2 (Fondo ministeriale per la famiglia). L.R. n. 23/2003 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2004, n. 13.

La Giunta regionale

Vista la Delib.G.R. 26 agosto 2003, n. 641 avente ad oggetto «Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, nonché al documento tecnico di cui alla Delib.G.R. 9 luglio 2003, n. 499. Assegnazione fondi dello Stato a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali».

Visto lo stanziamento, nell'ambito dell'UPB di entrata 2.1.09. (cap. di entrata n. 21090014) e dell'UPB di spesa n. 6.2.01.05, al cap. n. 62010508, con la denominazione «Spese per le politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione ed in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità (Art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289) (finanziaria 2002)» per un importo, in termini di competenza e di cassa, pari ad € 6.620.823,17.

Visto il D.M. 29 dicembre 2003 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 6.620.823,17 sul cap. 62010508 del bilancio 2003 con riserva di avviare, con successivo atto, le procedure necessarie per l'erogazione dei fondi di che trattasi.

Valutata l'opportunità di indirizzare le predette risorse in direzione degli obiettivi fissati dalla Regione Calabria nell'ambito delle proprie politiche sociali e della programmazione dei servizi in favore delle famiglie e specialmente dei nuclei familiari che vivono in situazioni di indigenza, emarginazione sociale, e in condizioni di degrado ambientale, culturale, sociale, con riferimento, in particolare, alle seguenti fonti legislative:

- art. 17-bis, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 che prevede, nelle more dell'attuazione della legge regionale di riordino della normativa in materia di servizi sociali, l'autorizzazione da parte della Regione di attività e programmi sperimentali per assicurare un adeguato sistema di interventi e servizi sociali nel quadro delle norme di cui alla richiamata legge n. 328/2000;

- legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria», art. 1, comma 1, 3, 4, commi 3c e 3d, art. 6, comma 3, art. 7, commi 1, 2, art. 8, comma 4;

- legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 recante: «Politiche regionali per la famiglia», articoli 1 (finalità), 2 (obiettivi), 3 (interv. finanziari), 4 (interv. in favore di famiglie in stato di bisogno economico), 5 (potenziamento e differenziazione politiche familiari), 6 (Associazionismo familiare).

Ritenuto di dover provvedere per come sopra, definendo le linee programmatiche e le modalità per l'utilizzazione predette risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Considerato che la *legge regionale n. 23/2003* all'art. 17, comma 1, definisce gli ambiti territoriali di cui all'*art. 8, della L. n. 328/2000* quali aggregazioni sovracomunali coincidenti con i Distretti Sanitari.

Vista la Delib.G.R. n. 78/2004 con la quale la Giunta regionale, nelle more del completo trasferimento delle funzioni agli Enti Locali, in attuazione della legge di riordino della materia, autorizza il Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici a provvedere, con propri atti, al normale prosieguo delle attività socio-assistenziali, al fine di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali in favore delle categorie più deboli, stante l'indifferibilità e l'urgenza dei bisogni presenti sul territorio.

Considerato che la promozione, sul territorio, delle attività socio-assistenziali innovative e avanzate, resa possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire elementi di conoscenza indispensabili per la futura programmazione regionale dei servizi stessi, nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona di cui all'*art. 20 della L.R. n. 23/2003*.

Visto l'*art. 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria».

Considerato che per l'erogazione dei finanziamenti suddetti sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla *L.R. n. 8/2002* per l'impegno e la liquidazione.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della struttura preposta, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente;

Delibera

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

Di approvare l'allegato «A» che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri per la ripartizione dei fondi da utilizzare per gli aiuti alle famiglie.

Di imputare la somma di € 6.620.823,17 sul cap. n. 62010508 dell'esercizio finanziario 2003, impegno n. 6229 del 23/12/2003.

Di imputare la somma di € 2.000.000,00 sul cap. n. 4331105 dell'esercizio finanziario 2003, impegno n. 3595 del 25/9/2003.

Di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l'esecuzione del presente provvedimento e per gli adempimenti successivi e necessari, mediante l'adozione degli atti conseguenti.

Allegato A

Criteria:

A) Il 50% del fondo ministeriale (6.620.823,17), pari a € 3.310.411,59 e` finalizzato alla realizzazione di interventi in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per:

- acquisto della prima casa di abitazione;
- sostegno della natalità.

Tali fondi potranno integrare le risorse finanziarie già disponibili dai comuni e dovranno essere diretti alle famiglie che vivono in condizioni di povertà e di emarginazione sociale, o per specifiche esigenze o emergenze sociali del territorio.

La restante somma del fondo ministeriale predetto, pari a € 3.310.411,59 viene integrata, per le finalità appresso specificate, con ulteriori risorse finanziarie, pari a 2.000.000,00 di C, messe a disposizione dalla Regione Calabria e da prelevare dal cap. 4331105 dell'esercizio finanziario 2003, impegno n. 3595 del 25/9/2003.

Totale: $3.310.411,59 + 2.000.000,00 = € 5.310.411,59$

Tale somma viene così ripartita:

B) 3.500.000,00 di € sono destinati agli Enti Locali sedi di Distretto Socio Sanitario per gli interventi attuati dai Comuni compresi negli ambiti territoriali definiti dalla *L.R. n. 23/2003, art. 17.*

Tali finanziamenti sono destinati alla creazione e/o potenziamento di servizi in favore della famiglia, e in particolare:

Servizi domiciliari di tipo socio-assistenziale ad integrazione delle prestazioni socio-sanitarie attuate dai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di competenza delle ASL secondo i principi di efficienza, efficacia, ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, funzionalità, flessibilità, interconnessione (*D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - L.R. n. 19/2001*).

Servizi domiciliari rivolti alle famiglie con minori esposti a rischio di emarginazione, devianza o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché altri soggetti deboli, nell'ambito delle misure a sostegno delle responsabilità familiari di cui agli *articoli 1, 16 e 22 della legge n. 328/2000; legge 28 marzo 2001, n. 149*, titolo I (diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e di fruire di servizi adeguati atti a contrastare le condizioni di indigenza dei genitori); principio di sussidiarietà di cui all'*art. 4, comma 3, p.a), legge n. 59/1997; art. 3, comma 5, L. n. 267/2000*.

Attività di supporto alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone disabili, ad integrazione delle provvidenze previste e già disposte dalla Regione ai sensi della *legge 104/1992, art. 3, comma 3*.

Aiuti alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. I Comuni potranno destinare tali risorse, autonomamente, nell'ambito della programmazione dei servizi in favore delle famiglie e tenendo conto delle necessità particolari del proprio territorio. Per l'attuazione concertata e condivisa di tutti i servizi previsti nel comma B) i Comuni provvederanno a stipulare appositi accordi, secondo le modalità previste dall'*art. 17, commi 2 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23*, tenendo conto altresì del principio di sussidiarietà, attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del privato sociale, ai sensi della *legge-quadro n. 328/2000, art. 1* (riconoscimento del ruolo svolto dalle organizzazioni private non profit operanti nel campo dei servizi sociali) per come richiamato dall'*art. 1 della citata L.R. n. 23/2003*.

C) Il restante importo (€ 1.810.411,59) è a disposizione della Regione Calabria, Settore Politiche Sociali, per il finanziamento di attività e programmi sperimentali, già promossi sul territorio dall'Ente Regione, nel rispetto delle finalità previste dalla *legge n. 328/2000*, e in particolare:

1. Interventi per la tutela della maternità delle donne non occupate (L.R n. 7/2001, art. 17, comma 2). Sono incentivate le esperienze altamente positive - confermate dai giudizi favorevoli espressi dal Consigliere di Parità - sviluppate sul territorio a seguito dei finanziamenti regionali già erogati (*Delib.G.R. 12 marzo 2002, n. 203*) e che hanno evidenziato il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia sotto il profilo della ricaduta occupazionale che del recupero delle condizioni psicologiche di autostima e della dignità delle donne impegnate nelle attività socio-assistenziali.

2. Interventi urgenti per il recupero sociale di soggetti appartenenti a nuclei familiari che vivono in particolari condizioni di grave disagio.